

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico



COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80

Indirizzi Internet: www.figctrento.it - www.lnd.it - www.figc.it - www.settoregiovanile.figc.it

Presidente: epellizzari@figctrento.it

Settore Giovanile: sgs_tn@figctrento.it

Attività di Base: attivabase_tn@figctrento.it

Segreteria: info@figctrento.it

Calcio a 5 : calcio5_tn@figctrento.it

Attività Scolastica: attivitascolastica_tn@figctrento.it

Cod. Fiscale LND 08272960587

Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento

Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751

Stagione Sportiva 2013/2014

Comunicato Ufficiale N° 48 del 08 gennaio 2014

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, nella riunione del 07.01.2014, in Trento, ha assunto le seguenti decisioni e ordinanze:

07) RICORSO DEL SIG. ARMANI IVAN AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI PRIMO GRADO DI CUI AL C.U. N° 37 DEL 21 NOVEMBRE 2013.

Il Signor Armani Ivan ha preposto ricorso facendolo essenzialmente su una ricostruzione dei fatti diversa da quella che emerge dal referto arbitrale.

La Commissione Disciplinare Territoriale ricorda che ai sensi dell'art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva i rapporti dell'arbitro fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e, pertanto, i fatti alla base della sanzione rimangono quelli riportati dall'arbitro.

Rispetto a tali fatti la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene equa rideterminare la sanzione comminando l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 09 gennaio 2014.

Ordina la restituzione della tassa reclamo.

Publicato in Trento il 08/01/2014

Il Segretario
(*Roberto Bertelli*)

Il Presidente
(*Ettore Pellizzari*)